

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quinto argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Norme integrative della L.R. n. 18 del 25.3.1974".

Dà la parola al relatore, dott. Raffaele Augelli, Presidente della II Commissione Consiliare Permanente.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione dei singoli articoli, il Presidente comunica che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione del Presidente della II Commissione; Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme integrative della L.R. n. 18 del 25.3.1974", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Aprile-Galatone

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Norme integrative della L.R. n. 18 del 25.3.1974".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

La riduzione di un'anno del tempo richiesto per il conseguimento del trattamento economico di cui alla colonna "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B" annessa alla legge regionale 25.3.1974, n. 18, compete a tutto il personale inquadrato o inquadrabile nei ruoli regionali in applicazione della stessa legge n. 18, nonchè delle successive n. 24 del 4 marzo 1975, n. 45 del 28 maggio 1975, n. 52 del 7 giugno 1975 e n. 4 del 28.2.1977.

Il periodo di tempo ridotto come indicato nel comma precedente decorre dalla data di inizio di qualsiasi rapporto, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 92, 1° comma, della legge n. 18, con la Regione, Stato o altro Ente pubblico, tenuto conto delle eventuali interruzioni.

Il trattamento economico di cui al 3° comma dell'art. 89 della legge n. 18 del 25.3.1974 è quello della colonna, "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B".

Il trattamento economico a base del calcolo degli aumenti periodici e delle classi di stipendio di cui all'art. 89, 5° comma, della legge n. 18 del 25.3.1974 è quello della colonna "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B" annessa alla legge medesima.
(Approvato all'unanimità)

Art. 2

I successivi aumenti di stipendio di cui all'art. 92 - 3° comma, della L.R. n. 18 del 25.3.1974, sono esclusivamente quelli derivanti da norme di applicazione di nuovi contratti di lavoro di cui allo art. 58 della richiamata L.R.
(Approvato all'unanimità)

Art. 3

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge é determinato in complessive £. 2.850.000.000=, di cui lire 150 milioni per l'applicazione dell'art. 2.

Esso farà carico utilizzando le disponibilità del Cap. 51 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali", ora ai residui passivi, per lire 2.000.000.000=, e al Cap. 51 del Bilancio 1978 "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali - stipendi" per £. 850.000.000=.
(Approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile-Galatone